

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 724-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri) del Senato
della Repubblica nella seduta del 19 luglio 1977*

*modificato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri) della Camera
dei deputati nella seduta del 7 dicembre 1977 (V. Stampato n. 1668)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 dicembre 1977*

**Proroga del contributo ordinario e concessione di un
contributo straordinario a favore dell'Associazione
italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa (AICCE)**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 400 milioni in favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa (AICCE). Detto contributo viene iscritto nello stato di pre-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

visione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione di lire 200 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 200 milioni nell'anno finanziario 1978.

Art. 2.

Il contributo annuo in favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa (AICCE) di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1975, n. 722, è protratto fino all'anno 1982 e fissato in lire 200 milioni a partire dall'anno finanziario 1977.

Art. 3.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 26 marzo 1977, n. 105, concernente la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

L'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa presenterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativo all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvederà a trasmettere, entro trenta giorni, tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Associazione.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente sarà effettuato il versamento all'AICCE della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 4.

Identico.